

REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE AMBULANTE DEI PRODOTTI VARI	2
ART. 1 - IL GIORNO DEL MERCATO.....	2
ART. 2 - ZONIZZAZIONE DELLE AREE DI MERCATO	2
ART. 3 - SPOSTAMENTO DEL MERCATO PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO.....	2
ART. 4 - OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI - OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO - ORARIO DI VENDITA	3
ART. 5 - AMMISSIONE AL MERCATO	3
ART. 6 - IL CONSIGLIO DI MERCATO	4
ART. 7 - LE DIMENSIONI DEI POSTEGGI.....	4
ART. 8 - COLLOCAMENTO DEI BANCHI	4
ART. 9 - IDENTIFICAZIONE DEI BANCHI E DEI POSTEGGI.....	5
ART. 10 - RISPETTO DEL PATRIMONIO DEMANIALE - PULIZIA POSTEGGI	5
ART. 11 - DISPONIBILITÀ DEI POSTEGGI PER ASSENZA TEMPORANEA DEI CONCESSIONARI - SORTEGGIO PER ASSEGNAZIONE GIORNALIERA	5
ART. 12 - ASSENZE DAL MERCATO	6
ART. 13 - DISPONIBILITA' DI POSTEGGI PER RINUNCIA O REVOCA DEI CONCESSIONARI - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AD ALTRI OPERATORI	6
ART. 14 - COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI DEL MERCATO AMBULANTE.....	6
ART. 15 - USO DEGLI AUTOMEZZI "ATTREZZATI" E "SEMI ATTREZZATI"	7
ART. 16 - DISCIPLINA DEL MERCATO.....	7
ART. 17 - PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	7
ART. 18 - USO DELLA CONCESSIONE E DEL POSTEGGIO	8
ART. 19 - LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PAGAMENTO DELLE TASSE CONSEQUENZIALI.....	8
ART. 20 - DURATA DELLA CONCESSIONE	8
ART. 21 - VIOLAZIONI.....	9
ART. 22 - NORME TRANSITORIE E FINALI	9

[| INDICE |](#)



COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE AMBULANTE DEI PRODOTTI VARI

ART. 1 - IL GIORNO DEL MERCATO

1. Il mercato settimanale ambulante al minuto dei generi vari, si tiene normalmente nel giorno di venerdì di ogni settimana.
2. Qualora questo giorno dovesse coincidere con festività infrasettimanali, il mercato avrà il suo svolgimento nel giorno feriale immediatamente precedente.
3. **Nel caso in cui la festività del 8 dicembre cada di venerdì, è consentito il normale svolgimento del mercato nella giornata del venerdì.**

ART. 2 - ZONIZZAZIONE DELLE AREE DI MERCATO

1. Il mercato si terrà nelle vie e piazze del Capoluogo che l'Amministrazione Comunale si riserva di indicare con apposito successivo atto, sentite le Organizzazioni di categoria.
2. La identificazione delle aree del Capoluogo interessate dal mercato settimanale ambulante dei generi vari risulterà da una cartina planimetrica da allegare al presente Regolamento dopo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale di cui al presente articolo.

ART. 3 - SPOSTAMENTO DEL MERCATO PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO

1. Nei casi di improrogabile necessità e per motivi di interesse di ordine pubblico, sentito il parere consultivo del Consiglio di Mercato di cui al successivo Art. 6, il mercato potrà essere provvisoriamente spostato in zone diverse a quelle indicate come al precedente articolo ma che comunque ne consentano un regolare svolgimento.

ART. 4 - OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI - OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO - ORARIO DI VENDITA

- 1. I posteggi del mercato dovranno essere occupati entro le ore 8.00 - Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate: entro le ore 8.30 - entro tale termine tutti i mezzi trasporti degli operatori autorizzati ad occupare un posteggio a carattere fisso, dovranno lasciare libera l'area destinata al mercato.**
- 2. Analoga operazione di sgombero dei mezzi di trasporto, dovrà essere effettuata, entro le ore 9.15, dagli operatori che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad occupare un posteggio a carattere precario, mediante sorteggio.**
- 3. Gli ambulanti assegnatari del posteggio a carattere precario, potranno occupare lo spazio loro assegnato a condizione che il veicolo in uso, permetta l'ingresso nell'area di mercato senza creare disagi e che le dimensioni lo consentano.**
- 4. Le operazioni di scarico non potranno iniziare prima delle ore 5.00.**
- 5. Le operazioni di carico non potranno avere inizio prima delle ore 12.30.**
- 6. Entro le ore 14.30 l'area di mercato dovrà essere lasciata libera da ogni ingombro, sia di strutture di vendita che veicoli.**
- 7. Le operazioni di vendita potranno avere inizio dalle ore 7.00 e dovranno terminare alle ore 13.30.**

ART. 5 - AMMISSIONE AL MERCATO

1. Potranno essere ammessi al mercato settimanale i commercianti ambulanti muniti di regolare autorizzazione amministrativa valida anche per la provincia di Pisa.
2. Ogni commerciante ambulante dovrà tenere la propria autorizzazione amministrativa esposta al pubblico e potrà vendere solo le merci per le quali ha ottenuto l'autorizzazione.
3. I titolari di autorizzazioni amministrative dovranno essere presenti alle operazioni di vendita ed hanno facoltà di essere coadiuvati, in dette operazioni, oltre che dai familiari, da dipendenti in numero **non superiore a quattro unità**, e nei casi di comprovata necessità di farsi rappresentare, nell'esercizio dell'attività, da un familiare o da altra persona seguendo le indicazioni e prescrizioni di cui all'art. 4 della legge 19/5/1978, n. 398.
4. Gli operatori che all'entrata in vigore del presente regolamento, risultino svolgere la loro attività stabilmente nel mercato ambulante avranno diritto a mantenere il posto nell'organico del mercato, anche per effetto di successivi spostamenti o ristrutturazioni.

ART. 6 - IL CONSIGLIO DI MERCATO

1. Nell'intento di favorire la partecipazione degli operatori alla gestione del mercato, è riconosciuto un "CONSIGLIO DI MERCATO" composto da venditori ambulanti che frequentano il mercato ambulante di Pontedera ed eletto dai medesimi assegnatari di posteggio come previsto dal "Regolamento del Consiglio di Mercato".

2. Il "Consiglio di mercato", che può avvalersi di una eventuale struttura esecutiva eletta nel proprio seno, potrà collaborare fattivamente con gli Operatori di Vigilanza del Comune per una corretta applicazione delle norme del presente Regolamento, nonchè per la soluzione di controversie di volta in volta che queste dovessero avvenire tra gli operatori di mercato.

ART. 7 - LE DIMENSIONI DEI POSTEGGI

1. Le misure massime dei posteggi sono stabilite nel modo che segue:

- - abbigliamento/generi vari ml. 5,00 x 3,00
- - alimentari ml. 6,00 x 3,50
- - calzature ml. 7,00 x 4,00

2. In deroga alle misure massime stabilite, in alcune zone di mercato dove esiste la possibilità, tali misure possono essere superiori a discrezione dell'Amministrazione.

ART. 8 - COLLOCAMENTO DEI BANCHI

1. Ogni banco dovrà essere collocato a giusta distanza dai banchi contigui, in modo da consentire, tra essi, la libera circolazione dei pedoni.

2. Tra banco e banco dovrà, comunque, essere lasciato uno spazio libero delle dimensioni minime di metri lineari 1,00 (uno).

3. L'apertura delle "tende" ed "ombrelloni" e la tenda antistante il fronte dei "mezzi attrezzati", potrà essere effettuata dai concessionari sempre che questo non crei ostacolo alla libera circolazione stradale come pure alla attività degli altri utenti del mercato.

4. Le crociere o quant'altro necessario all'apertura ed al sostegno delle tende e degli ombrelloni, dovranno essere installate ad una altezza non inferiore a ml. 2,20 (due virgola venti) dal piano stradale e la parte più bassa della tenda e degli ombrelloni (frangia) dovrà risultare ad una altezza minima di ml. 2,20 (due virgola venti) sempre misurata dal piano stradale.

5. Il banco di vendita su cui viene esposta la merce non dovrà avere una altezza inferiore a centimetri 60 (sessanta).

6. E' possibile l'esposizione della merce a "terra" per i seguenti generi: scarpe - ferramenta - piante e fiori, sempre nel rispetto delle dimensioni massime consentite per i singoli posteggi.

7. E' ammessa l'esposizione della merce sulle crociere o sui sostegni delle tende o degli ombrelloni, purché non si estenda al di fuori dell'ingombro dell'area assegnata.

8. Il banco di vendita deve essere collocato al di sotto della zannella del marciapiede, lasciando completamente libera l'area a terra del marciapiede stesso. Quando manchi il marciapiede il banco dovrà essere collocato ad una distanza minima di ml. 1,80 (uno virgola ottanta) misurati dai fronti del fabbricato/i antistante il bancone fronteggiante la via o l'area pubblica.

ART. 9 - IDENTIFICAZIONE DEI BANCHI E DEI POSTEGGI

1. Tutti i banchi di vendita dovranno essere forniti di apposito cartello che dovrà risultare ben visibile, rilasciato dall'Ufficio Comunale competente, sul quale dovrà essere riportato:

- a) - il numero d'ordine;
- b) - cognome e nome del titolare dell'autorizzazione amministrativa;
- c) - la dimensione del banco e la occupazione espressa in metri quadrati del suolo pubblico in concessione;
- d) - il numero e la data di rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

ART. 10 - RISPETTO DEL PATRIMONIO DEMANIALE - PULIZIA POSTEGGI

1. E' assolutamente proibito danneggiare il manto stradale con la collocazione di caprette, tubi metallici od altro, nonchè di ancorare il banco con chiodi di ferro, pali, paletti o sostegni di ogni genere.

2. L'ancoraggio del banco può essere effettuato mediante apposite zavorre le quali, non appena terminato il mercato, dovranno essere rimosse a cura degli assegnatari dei posteggi.

3. E' altresì vietato collocare tiranti o corde che rechino in qualsiasi modo intralcio al libero passaggio dei pedoni.

4. Ogni concessionario di posteggio dovrà munirsi di un adeguato contenitore, fornito dal Comune dietro pagamento del corrispettivo, atto a raccogliere ogni rifiuto proveniente dall'attività svolta, con l'obbligo di lasciare, a fine mercato, l'area occupata perfettamente pulita.

ART. 11 - DISPONIBILITÀ DEI POSTEGGI PER ASSENZA TEMPORANEA DEI CONCESSIONARI - SORTEGGIO PER ASSEGNAZIONE GIORNALIERA

1. In caso di disponibilità di posteggi per assenza degli assegnatari, la concessione del posteggio verrà effettuata, per quel giorno, mediante sorteggio che avrà luogo alle ore 7,30 tra gli operatori presenti muniti di regolare autorizzazione.

2. Il sorteggio sarà effettuato dagli Operatori di Vigilanza all'uopo incaricati, con la collaborazione, se richiesta, dei componenti il Consiglio di Mercato di cui all'Art. 6 del presente Regolamento.

ART. 12 - ASSENZE DAL MERCATO

1. Al concessionario di posteggio che senza giustificato motivo rimarrà assente per un periodo complessivamente superiore a tre mesi nell'arco di un anno **solare**, la concessione verrà revocata ed il posto libero sarà assegnato ad altro operatore ambulante secondo i criteri stabiliti dal successivo Art. 13.

2. Ai fini delle assenze del mercato, non è computato il periodo di ferie, per un massimo di quattro settimane, durante l'anno solare, purché preventivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione Comunale.

ART. 13 - DISPONIBILITA' DI POSTEGGI PER RINUNCIA O REVOCA DEI CONCESSIONARI - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AD ALTRI OPERATORI

1. I posteggi di vendita del mercato che rimarranno disponibili per rinuncia del precedente assegnatario o perché revocati a norma delle prescrizioni fissate con il presente Regolamento, saranno assegnati, sino a che l'Amministrazione Comunale non disponga altrimenti, ad altri venditori che ne facciano richiesta con apposita domanda in carta legale indirizzata al Sindaco, seguendo la graduatoria compilata in base alle presenze nel mercato.

2. Le presenze degli operatori del mercato verranno registrate dagli Operatori di Vigilanza su apposito elenco debitamente datato.

3. Gli ambulanti a "sorteggio" che risultino assenti **per un periodo complessivamente superiore a 3 mesi nell'arco dell'anno solare**, saranno posti in "coda" alla graduatoria indipendentemente dalla loro posizione acquisita per effetto delle presenze.

4. Le presenze saranno considerate valide esclusivamente se il venditore ambulante abbia partecipato al sorteggio o ne abbia giustificata l'assenza per malattia, con apposita documentazione medica, entro il mercato successivo.

5. Le nuove richieste presentate al Sindaco per essere ammessi al mercato, saranno sottoposte all'esame dell'apposita Commissione di cui all'Art. 3 della legge 19/5/1976, n. 398, come indicato all'ultimo comma del richiamato articolo.

ART. 14 - COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI DEL MERCATO AMBULANTE

1. Durante lo svolgimento del mercato è vietato l'uso di altoparlanti od altri strumenti comunque rumorosi che possono arrecare fastidio, fatta eccezione per i commercianti di dischi e musicassette,

relativamente però all'uso di strumenti sonori privi di amplificatori e per il tempo strettamente necessario per la prova del prodotto all'atto della vendita.

2. I venditori ambulanti che operano nel mercato dovranno tenere, inoltre, tra loro e con i clienti, un contegno corretto e comunque tale da non turbare il buon andamento del mercato medesimo.

ART. 15 - USO DEGLI AUTOMEZZI "ATTREZZATI" E "SEMI ATTREZZATI"

1. Nei casi in cui la vendita sia effettuata con mezzi "attrezzati", questi dovranno essere considerati come parte integrante del banco e pertanto devono rientrare nelle dimensioni dell'area di vendita assegnata.

2. Per mezzi "semi attrezzati" si intendono quei mezzi che non richiedono l'aggiunta di banco di vendita superiore a ml. 1,00 (uno) di profondità e con un passo posteriore, per l'operatore, non superiore a ml. 1,00 (uno).

3. I restanti automezzi e/o autoveicoli dovranno essere collocati nelle aree di parcheggio.

4. E' consentito nelle zone stabilite dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto della libera circolazione dei mezzi di soccorso e del passaggio dei pedoni, la collocazione di autoveicoli, quali supporto alla vendita.

ART. 16 - DISCIPLINA DEL MERCATO

1. La disciplina del mercato e affidata al Comando degli Operatori di Vigilanza del Comune, che la esplica attraverso il proprio personale.

ART. 17 - PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

1. I venditori ambulanti dovranno attenersi alle disposizioni del presente Regolamento.

2. Ai contravventori saranno applicati, dai competenti Organi comunali, i seguenti provvedimenti sanzionatori:

A)- SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA DAL POSTO ASSEGNATO

La sospensione potrà avere la durata massima di 5 (cinque) giornate di mercato e quella minima di 2 (due) giornate, e verrà comminata dal Sindaco sentito il parere dell'apposita Commissione di cui all'Art. 3 della legge nr. 398/76.

La sospensione potrà essere comminata nei seguenti casi:

- 1)- mancato pagamento della tassa di suolo pubblico e di quelle di cui al successivo Art. 19;
- 2)- per mancato rispetto delle norme relative alla pulizia, all'igiene ed alla decorosità dello spazio assegnato;
- 3)- per danneggiamento della pavimentazione delle aree destinate al mercato;

- 4)- per manifestazioni di indisciplina che risultino tali da turbare il regolare svolgimento del mercato;
- 5)- in caso di recidiva per contravvenzioni relative alla attività esercitata.

B)- REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione potrà essere revocata per i seguenti motivi:

- a)- mancato pagamento della tassa di suolo pubblico e di quella di cui al successivo Art. 19;
- b)- in caso di aggravata recidiva per contravvenzioni relative all'attività esercitata (per recidiva aggravata si intende l'incorrere in altra violazione dopo essere stato dichiarato recidivo);
- c)- per cessione, anche parziale, che l'assegnatario faccia ad altri della propria concessione;
- d)- nei casi in cui operatori ambulanti a "posto fisso" risultino essere presenti contemporaneamente anche in altri mercati.

Per la revoca della concessione di cui al punto B)- che precede nel presente articolo, il Sindaco procederà sentita la Commissione di cui all'Articolo 3 della Legge n. 398/1976.

ART. 18 - USO DELLA CONCESSIONE E DEL POSTEGGIO

1. Ogni autorizzazione amministrativa ha diritto al posto per un solo banco di vendita.
2. E' vietato l'abbinamento, lo spostamento e lo scambio dei banchi e dei posteggi.

ART. 19 - LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PAGAMENTO DELLE TASSE CONSEGUENZIALI

1. L'occupazione del posteggio assegnato sarà formalizzata con il rilascio di regolare concessione di occupazione di spazi e aree pubbliche, subordinatamente al pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche ed iscrizione a ruolo successiva per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, tasse commisurate alla superficie assegnata applicando le tariffe comunali vigenti.

2. Il pagamento delle suddette tasse, dovrà essere effettuato:

- a)- tassa smaltimento rifiuti solidi: mediante iscrizione su apposito ruolo dei concessionari di posteggi;**
- b)- tassa occupazione di spazi e aree pubbliche: mediante la riscossione diretta dei concessionari di posteggio a carattere temporaneo e per i concessionari sorteggiati per assegnazione giornaliera.**

ART. 20 - DURATA DELLA CONCESSIONE

ABROGATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 76 DEL 16.4.1991

ART. 21 - VIOLAZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento saranno punite ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti e di quelle successive che andranno in vigore.

ART. 22 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La vendita dei generi alimentari potrà essere effettuata soltanto con la stretta osservanza di tutte le prescrizioni in materia di igiene e sanità.

2. Il presente Regolamento viene corredato da una "lista di attesa" stilata secondo la graduatoria risultante dalla situazione attuale. Da tale lista si attingerà per l'assegnazione definitiva dei posti che si renderanno liberi per rinuncia dell'assegnatario o per altri motivi.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento tutti coloro che fanno parte della "lista di attesa" si trovano in condizione di parità ai fini dell'anzianità.

4. A tale lista si aggiungeranno tutti coloro, che non compresi in essa, parteciperanno al sorteggio del mercato settimanale.

5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, varranno le condizioni e normative tutte, contenute nelle leggi in materia di commercio, nonché alle altre norme contenute nei regolamenti comunali vigenti.

***Approvato con Del. C.C.n.426 del 18.9.1984
modificato con Del .C.C .n. 76 de 16/04/1991
e modificato con Del C.C. n. 135 del 29.11.1995
Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 11/1/96 al 26/1/96***

NOTA: le modifiche apportate con Del C.c. n. 135 del 29.11.1995 sono evidenziate in grassetto

[| INDICE |](#)